

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI (E COMMERCIALISTI) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima intende formare un elenco di avvocati libero professionisti dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale dell'Azienda nelle controversie di fronte alle diverse autorità giudiziarie. L'elenco comprende anche i commercialisti nel caso di contenzioso in materia tributaria.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda, né l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

L'Azienda non sarà in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici (ai sensi dell'art.17, comma 1 lett. d) e art.4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

La richiesta di iscrizione, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra l'ULSS e il professionista.

La scelta del professionista è caratterizzata da un vincolo fiduciario.

L'Elenco potrà essere, inoltre, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso o il successivo elenco, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Art. 1
REQUISITI RICHIESTI

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Possono presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni;
- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Assenza di conflitto di interessi con l'Azienda, consistente anche nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Azienda ULSS 3 e contro le ex Aziende ULSS 12, ULSS 13 e ULSS 14, nonché nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, né direttamente né da parte di altri professionisti appartenenti al medesimo Studio professionale.

Art. 2
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso.

La domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta dal professionista e **dovrà contenere l'indicazione di:**

- 1) Il/i settore/i di maggiore-competenza scelti tra:
 - a. diritto civile
 - b. diritto del lavoro
 - c. diritto amministrativo / contabile
 - d. gare e appalti pubblici
 - e. diritto penale
 - f. diritto tributario
 - g. risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
- 2) L'eventuale patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
- 3) Il codice fiscale e la partita IVA.
- 4) La dichiarazione degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità professionale, relativo massimale e scadenza.

Alla domanda **dovranno essere allegati:**

- 1) Il Curriculum vitae sottoscritto in forma di autocertificazione, con particolare indicazione delle attività prestate a favore di altre pubbliche amministrazioni; il curriculum, nel caso di attribuzione di incarico sarà utilizzato ai fini della pubblicazione nel sito internet aziendale in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
- 2) Fotocopia, leggibile, di un valido documento del sottoscrittore.

Le domande di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima" entro il giorno 28 febbraio 2017, utilizzando, a scelta, uno dei seguenti mezzi di trasmissione:

- A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **protocollo.aulss3@pecveneto.it**;
- A mezzo di plico trasmesso con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda all'indirizzo via don Tosatto, n. 147, 30174 Venezia Mestre.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o disguidi non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.

L'Azienda, purché la domanda e il curriculum siano stati presentati entro i termini di cui all'avviso, può chiedere ai professionisti di regolarizzare la propria domande, al fine dell'iscrizione, nel caso di incompletezza riscontrata nella redazione.

Art. 3

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta dei legali sarà compiuta dall'Azienda sulla base dell'attività prevalente indicata dal professionista, dell'esperienza formativa e professionale in relazione all'incarico da affidare, sulla base dei curricula presentati, tenendo presente l'opportunità di applicare principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e comparazione.

In particolare saranno considerati, ai fini della definizione della scelta, i seguenti parametri:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi (in relazione alla materia del contendere) specialmente in favore di pubbliche amministrazioni;
- evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto / soggetto;

- prosecuzione dei successivi gradi di giudizio, previa valutazione dell'operato di primo grado;
- particolare difficoltà, complessità e specificità della materia oggetto del giudizio, tali da rendere opportuno l'affidamento a professionista che ha già trattato la medesima materia per conto dell'Azienda;
- foro di competenza della causa (anche in relazione agli oneri derivanti dalla necessità di domiciliazione);
- principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco.

Non potrà essere attribuito incarico al professionista che abbia un interesse diretto e personale nella causa.

In casi del tutto eccezionali, in presenza di fattispecie caratterizzate da problemi tecnici di particolare complessità, di natura particolare e di rilevante importanza dell'oggetto, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare l'incarico a professionisti non ricompresi nell'elenco in considerazione delle competenze specifiche maturate nel settore e nella materia di riferimento. In questo caso, comunque, il professionista dovrà impegnarsi a rispettare, al momento dell'accettazione dell'incarico, le condizioni previste dal presente avviso.

Art. 4

VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco si riapre il 1° gennaio di ogni anno: le domande di inserimento possono essere presentate nei successivi quindici giorni.

Negli aggiornamenti successivi i professionisti che hanno già presentato domanda, se non ritengono di aggiungere alcuna informazione utile, non devono presentare una nuova domanda.

Nelle more della revisione, l'elenco formato conserva la propria efficacia.

Art. 5

ONORARI

L. 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" disciplina all'art. 13 i criteri di conferimento dell'incarico e determinazione del compenso, che si richiamano integralmente:

"1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di

liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.”

In attuazione di quanto disposto dal comma 6, è stato emanato il **Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55**.

Il professionista affidatario d'incarico dovrà presentare **preventivo scritto** relativo al compenso per le prestazioni professionali.

Il preventivo **non potrà prevedere importi superiori a quelli minimi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, escluse le spese sostenute.**

In relazione alla singola specifica fattispecie l'ULSS 3 potrà prevedere l'abbassamento di questo limite di un'ulteriore percentuale fino al 20%, in ragione della valutazione compiuta in merito al grado di complessità e alla tipologia della causa e all'eventuale collegamento e analogia con altre cause già assegnate.

La liquidazione avverrà previa presentazione dell'avviso di parcella e relativa fattura.

Il rimborso spese verrà effettuato su presentazione di idonea documentazione giustificativa; per le spese di viaggio, invece, verrà in ogni caso corrisposto l'importo corrispondente al mezzo pubblico più economico, determinato secondo le tariffe del tempo della prestazione.

Il superamento dell'importo previsto nel preventivo, può avvenire se legittimato solo ed esclusivamente dalla sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente e tempestivamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

L'Azienda è tenuta a corrispondere al professionista l'importo risultante dalla parcella indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte.

Nel caso in cui la liquidazione giudiziale delle spese a carico di controparte sia superiore al preventivo presentato dal professionista, il compenso è dovuto nei limiti di quanto pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un **domiciliatario**, la scelta è fatta liberamente dal professionista stesso, che deve prevedere nel preventivo presentato anche gli importi relativi alla domiciliazione e provvedere direttamente alla liquidazione delle competenze spettanti.

Art. 6
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

Il professionista incaricato si impegna ad aggiornare costantemente l'ULSS sull'evoluzione del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in formato elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Ai fini di elaborazione/verifica del bilancio dell'ULSS, inoltre, il professionista si impegna a trasmettere **annualmente**, con le modalità e i termini che saranno determinati dall'Azienda, i seguenti dati relativi ad ogni pratica per la quale è stato conferito incarico:

1. Un elenco al 31 dicembre di ogni anno di tutte le controversie e cause in corso, delle controversie intime o di imminente inizio, di ogni altra passività potenziale e di qualsiasi evento successivo a tale data che sia connesso a quanto detto, dei quali il professionista è a conoscenza in virtù dello specifico incarico professionale conferito dall'Azienda;
2. l'indicazione per ogni pratica elencata:
 - la descrizione della controversia, della passività potenziale, ecc., valutando il rischio di soccombenza alla luce della seguente classificazione: rischio probabile, rischio possibile ovvero rischio remoto;
 - lo stato della causa (cioè: causa iniziata, sentenza appellata, ecc.);
 - l'opinione riguardo al presunto esito finale, con la quantificazione dell'eventuale onere per l'azienda (includendo anche le spese processuali, le spese legali, ecc.), nonché l'eventuale coinvolgimento in giudizio di soggetti con i quali l'Azienda ha stipulato una polizza assicurativa;
3. la descrizione di eventuali controversie o domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es.: risarcimento di danni, domande di indennizzo, manleva, regresso ecc.) indicando la situazione attuale e l'opinione circa l'esito finale;
4. l'importo degli onorari e delle spese maturate a carico dell'Azienda per i quali alla data del 31 dicembre di ogni anno non sia stata ancora emessa fattura o altro documento di addebito.

Art. 7
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

In qualsiasi momento il professionista può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco.

Il professionista ha l'obbligo di dare comunicazione all'Azienda nel caso di venir meno dei requisiti per l'iscrizione, per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse e per ogni altra grave ragione che renda motivatamente legittimo o opportuno il provvedimento di esclusione dall'elenco.

Il professionista deve conoscere e rispettare, pena la cancellazione dall'elenco e la revoca del mandato eventualmente conferito, il Codice di Comportamento aziendale vigente, per quanto compatibile, pubblicato sul sito internet dell'ULSS.

L'azienda può procedere all'esclusione dall'elenco qualora venga comunque a conoscenza dei fatti sopradescritti.

Art. 8
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati dall'Azienda, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed, eventualmente, per la successiva gestione del rapporto. I dati potranno essere oggetto di pubblicazione in relazione all'assolvimento da parte dell'U.L.S.S. degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

Art.9

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga di trattare i dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico nel rispetto degli obblighi di segreto professionale ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza.

Art. 10

NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e ai codici deontologici.